

Catania, 27 ottobre 2020

ANNO SPORTIVO 2020/2021

SAN SICILIA

**COMUNICATO UFFICIALE N. 17
PRATO – UNDER 14 FEMMINILE**

La Segreteria del C.R. Sicilia su indicazione del Responsabile SAN Sicilia comunica:

Risultati incontri:

Si trascrive, in attesa di omologazione, il risultato acquisito sul campo dell'incontro relativo alla gara del Campionato Under 14 femminile:

Data	Gara	Risultato	Arbitri
25/10/2020	S. Pietro Clarenza – Lib. Natzca	2-0 n.d.	Bandieramonte F.

Classifica	G	V	N	P	F	S	PUNTI
S. Pietro Clarenza	1	1	0	0	2	0	3
Libertas Natzca	1	0	0	1	0	2	-2
Galatea	0	0	0	0	0	0	0
Valverde	0	0	0	0	0	0	0

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE SAN SICILIA

In data 27 ottobre 2020, all'esito della valutazione del referto di gara, il Giudice Sportivo Sicilia ha adottato il seguente provvedimento disciplinare:

'''

Il Giudice Sportivo dell'Area 5, nella persona del prof. avv. Mario Tocci,

- letto il referto arbitrale dell'incontro non disputato e che si sarebbe dovuto disputare in data 25 ottobre 2020 a Catania presso il campo di gioco *Dusmet* nell'ambito del campionato femminile *Under 14* tra le compagini *Associazione Sportiva Dilettantistica San Pietro Clarenza* ivi corrente e *A.s.dilettantistica Polisp. Libertas Natzca* da Catania;
- considerato che, entro il tempo previsto dalle disposizioni regolamentari, la compagine *A.s.dilettantistica Polisp. Libertas Natzca* non si è presentata sul terreno di gioco, ove invece era regolarmente presente la compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica San Pietro Clarenza*;
- analizzato il disposto del comma primo dell'art. 74 del Regolamento Federale di Giustizia, secondo cui: la società che rinunci alla disputa di una gara è punita con la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica e con le sanzioni dell'ammenda e dell'indennizzo;
- applicato il disposto del comma primo dell'art. 10 del Regolamento Federale di Giustizia quanto alla statuizione del punteggio della gara a favore della compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica San Pietro Clarenza*;

- ossequiato il disposto del comma primo dell'art. 9 del Regolamento Federale di Giustizia circa la statuizione dell'ammontare dell'ammenda, da quantificare a carico della compagine *A.s.dilettantistica Polisp. Libertas Natzca* e a favore della Federazione – anche alla luce delle disposizioni della Circolare Federale n. 4 dell'anno sportivo 2020/2021 – nell'importo minimo di Euro 5,00 (cinque/00), visto che il costo ipotetico della trasferta sostenuto dalla compagine rinunciataria non può computarsi, avendo la stessa sede legale in Catania;
- attuato il disposto del dell'art. 21 del Regolamento Federale di Giustizia circa la statuizione dell'ammontare dell'indennizzo spettante a carico della compagine rinunciataria e a favore dell'altra, da quantificare – per analogia con le disposizioni della Circolare Federale n. 4 dell'anno sportivo 2020/2021 e in assenza di una disposizione *ad hoc*– nell'importo di Euro 28,80 (ventotto/80) pari al doppio del costo ipotetico della trasferta sostenuto dalla compagine non rinunciataria, individuabile in Euro 14,40 (quattordici/40) quale risultante della moltiplicazione della posta di Euro 0,60 (zero/60) per chilometri 24 (ventiquattro), che separano la città di Catania dal comune di San Pietro di Clarenza ove la compagine avente diritto all'indennizzo *de quo* ha la propria sede legale;
- osservato che il diritto della compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica San Pietro Clarenza* a ricevere dalla compagine *A.s.dilettantistica Polisp. Libertas Natzca* l'indennizzo di cui al combinato disposto dell'art. 21 e del comma primo dell'art. 74 del Regolamento Federale di Giustizia può reputarsi di natura disponibile, sicché la prima – ove volesse, spontaneamente e discrezionalmente – ha facoltà di rinunciarvi mercé apposita dichiarazione di remissione ex art. 1236 del Codice Civile;

Così dispone:

- accerta in 2-0 il risultato dell'incontro non disputato e che si sarebbe dovuto disputare in data 25 ottobre 2020 a Catania presso il campo di gioco *Dusmet* nell'ambito del campionato femminile *Under 14* tra le compagini *Associazione Sportiva Dilettantistica San Pietro Clarenza* ivi corrente e *A.s.dilettantistica Polisp. Libertas Natzca* da Catania;
- ordina che la compagine *A.s.dilettantistica Polisp. Libertas Natzca* da Catania sia penalizzata di due punti nella classifica del proprio campionato femminile *Under 14*;
- ingiunge alla compagine *A.s.dilettantistica Polisp. Libertas Natzca* da Catania di pagare a titolo di ammenda in favore della Federazione la somma di Euro 5,00 (cinque/00);
- ingiunge alla compagine *A.s.dilettantistica Polisp. Libertas Natzca* da Catania di pagare a titolo di indennizzo in favore della compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica San Pietro Clarenza* ivi corrente la somma di di Euro 28,80 (ventotto/80), facultando quest'ultima – ove volesse, spontaneamente e discrezionalmente – a rinunciarvi mercé apposita dichiarazione di remissione ex art. 1236 del Codice Civile, da inoltrarsi tempestivamente e congiuntamente alla prima nonché al Settore Agonistico Regionale della Federazione.

Il Giudice Sportivo (Prof. Avv. Mario Tocci)

“”

Il Responsabile S.A.R. Sicilia
(Giuseppe Sorbello)

